

1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

Prot. n. 15780 del 31/08/2023

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA NUOVA SHORT LIST DI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI ORIA

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Premesso che il Comune di Oria non è dotato di Ufficio Legale nella propria struttura organizzativa, per cui ha necessità di ricorrere all'ausilio di Avvocati esterni per la difesa tecnica delle ragioni comunali nelle sedi giurisdizionali;

Atteso che per la rappresentanza in giudizio e di patrocinio, al fine della difesa degli interessi dell'Ente, l'Amministrazione, dunque, all'occorrenza, provvede alla nomina di un legale di fiducia esterno;

Rilevato che l'Ente deve ispirare la propria azione ai principi di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza;

Considerato che il conferimento degli incarichi in questione deve avvenire garantendo all'Amministrazione la possibilità di individuare il legale di fiducia, cui affidare la propria difesa, tra una molteplicità di professionisti;

Richiamata la propria Determinazione n. 938 R.g. del 31/08/2023 con la quale, ritenuto di predisporre gli atti consequenziali finalizzati alla predisposizione di una nuova Short List di Avvocati, si avviava la suddetta procedura con l'approvazione degli atti propedeutici;

AVVISA

Che è indetta una procedura diretta all'acquisizione di disponibilità all'inserimento di un costituendo nuovo Albo Comunale di Avvocati di fiducia dell'Ente, che sostituisce integralmente il precedente, aperto a professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.



1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 7 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso:

Sezione A= AMMINISTRATIVO (giurisdizioni amministrative e contabili)

Sezione B = CIVILE (Tribunale — Corte di Appello e Cassazione)

Sezione C = CIVILE (Giudice di Pace)

Sezione D = LAVORO (Tribunale e Corte d'Appello Sezioni Lavoro - Cassazione)

Sezione E = PENALE

Sezione F = COMMISSIONI TRIBUTARIE

Sezione G = Corte di Cassazione e altre giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, ecc)

Il Servizio Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

L'aggiornamento dell'albo avverrà con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Le domande di iscrizione che pervengano in corso d'anno verranno istruite e, in caso di esito positivo, si procederà all'inserimento del nominativo nell'elenco al momento dell'aggiornamento.

L'Avvocato ha facoltà di chiedere anche la iscrizione in una distinta Sezione speciale relativa alle cause afferenti alla violazione del codice della strada per le quali vengono prefissate le condizioni giuridiche ed economiche, più vantaggiose per l'Ente, di cui all'art.6.

ART. 1

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE E CANCELLAZIONE

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

➤ REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
- d) non avere procedimenti giudiziali e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune, in proprio o per conto terzi;
- e) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;



1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

- f) non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- h) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;

➤ REQUISITI E CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE:

Sezione A- AMMINISTRATIVO (giurisdizioni amministrative e contabili): iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;

Sezione B – CIVILE (Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione): in caso di cause di valore superiore a 52000,00 euro, essere iscritto da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati

Sezione C – CIVILE (Giudice di Pace): nessun requisito speciale;

Sezione D – LAVORO: iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 anni

Sezione E – PENALE: iscrizione all'Albo da almeno 3 anni;

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE: nessun requisito speciale; è consentita l'iscrizione anche agli altri soggetti abilitati nel processo tributario ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/92, commi 3, 4, 5, 6.

Sezione G CASSAZIONISTI: è consentita l'iscrizione agli avvocati che abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione ai relativi albi per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione o alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, ecc).

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi);
- d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'albo dovranno trasmettere al Comune di Oria apposita istanza fino al 30 Settembre 2023

L'istanza, dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- 1) Curriculum dettagliato;
- 2) Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

Il professionista allega alla richiesta di inserimento nell'albo, un dettagliato curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando specificatamente le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie - Civile (responsabilità, contratti; lavoro, ecc...), Penale, Amministrativa, Contabile- ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, nonché eventuali singoli incarichi difensivi e/o di consulenza e/o le collaborazioni, sia per conto del Comune di Oria – con l'oggetto del contenzioso e il relativo esito per le cause concluse - e sia con altri Enti pubblici.

I nominativi dei professionisti richiedenti, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesta, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D. P. R. 28.L2.2000 n. 445.

Il Comune di Oria, qualora risulti necessario per l'esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all'acquisizione d'ufficio o alla richiesta di conferma delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei candidati, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 3

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto dell'art 56 comma 1 lett h del Dlgs 36/2023 e secondo i principi generali dell'art 13 del D.lgd 36/20232 in relazione alla materia della controversia e tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco.

In particolare, il Responsabile del Contenzioso, con propria determinazione, provvede all'individuazione del legale cui affidare il patrocinio, all'interno della sezione di appartenenza, e all'affidamento dell'incarico, secondo i seguenti criteri:

- 1) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- 2) esperienze risultanti dal curriculum;
- 3) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;



1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

Qualora il giudizio sia o debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione gradatamente superiore (appello, ricorso in Cassazione), l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che questi non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi al giudice competente, ovvero che non ricorrano ulteriori ragioni che rendano opportuno l'affidamento del patrocinio ad altro professionista.

Di norma, infine, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

ART. 4

COMPENSI PROFESSIONALI

L'entità del compenso professionale viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, salvo le riduzioni di cui al capoverso successivo, e salvo che per i procedimenti relativi alla violazione del codice della strada per i quali il compenso viene predeterminato in base all'art. 6 del presente avviso. Nel caso in cui il valore della domanda sia indeterminato, il valore e/o lo scaglione di riferimento sarà individuato preventivamente dall'Ufficio affidante.

Nel caso di transazione giudiziale e/o nel corso del giudizio, il compenso sarà determinato e liquidato limitatamente all'attività fino a quel momento svolta.

I suddetti compensi sono da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

Nel caso di soccombenza con condanna alle spese per l'Ente, è prevista la riduzione del 10% del compenso pattuito solo nel caso in cui il professionista, nel corso dello specifico mandato, non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di cui all'art.5 del presente Avviso.

Per i giudizi iniziati ma non compiuti (nel caso ad esempio di successiva rinuncia al mandato) verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista, verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. Solo in caso e a seguito di integrale



1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo concordato che dovrà essere liquidato al termine del giudizio.

Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti

Anche per i casi nei quali l'Ente debba essere assistito da un legale in una procedura di negoziazione assistita, il compenso viene determinato in base ai valori minimi di cui ai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014, secondo la tabella espressamente introdotta per tale tipologia dal DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, ridotti del 10%.

ART. 5

OBBGLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista incaricato ha l'obbligo di:

- aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, ecc.);
- richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
- rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

ART. 6

CAUSE AFFERENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Per i procedimenti di cui al presente articolo, i compensi vengono determinati nel seguente modo:

opposizione a sanzioni amministrative: compenso € 80,00 comprensive di spese forfettarie, oltre cap ed iva se dovute;



1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO

Il professionista incaricato potrà dichiararsi distrattario delle spese e delle competenze; in caso di vittoria di spese, potrà' introitare a titolo di maggiore compenso le intere somme liquidate in aggiunta a quelle determinate nel presente articolo.

Potrà essere chiesto pagamento in acconto del 50% all'esito dell'effettiva costituzione in giudizio del Comune.

ART. 7

VALIDITA' DELL'ALBO

L'albo verrà aggiornato ogni anno mediante pubblicazione di apposito avviso.

In tale occasione i professionisti già iscritti potranno comunicare eventuali modifiche dei requisiti e delle dichîarazioni in base ai quali è stata effettuata la relativa iscrizione.

I professionisti iscritti che non produrranno alcuna dichiarazione modificata manterranno l'iscrizione ottenuta salvo verifica dei requisiti minimi da parte dell'ufficio.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un Albo per eventuale affidamento dell'incarico professionale. I dati personali potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dipendenti a vario titolo coinvolti nell'incarico professionale da affidare o affidato.

Art. 9

INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al seguente indirizzo mail: lucia.fanuli@comune.oria.br.it. oppure al numero di telefono 0831846522 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del lunedì e del giovedì.

Oria, lì 31/08/2023

Il Funzionario Responsabile del Servizio Contenzioso Dott.ssa Lucia Fanuli





1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CONTENZIOSO